

PROTOCOLLO D'INTESA
FRA DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI VELLETRI E IL GARANTE DELLE
PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRIVE DELLA
LIBERTA' PERSONALE DEL LAZIO

Vista la legge regionale del 6.10.2003 n. 31 con cui si istituiva la figura del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

Visti gli artt. 17 L. 374 del 1975, 4, 68 D.P.R. n. 230 del 2000;

Visto l'art. 15 L. n. 241 del 1990

il Direttore della Casa Circondariale di Velletri dott. Giuseppe Makovec e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, Avv. Angiolo Marroni,

STIPULANO

Il presente Protocollo d'Intesa, così come di seguito enunciato.

ART. 1

La Direzione dell'Istituto ed il Garante convengono sull'obiettivo di collaborare reciprocamente per il perseguimento della tutela dei diritti dei detenuti e del rispetto delle regole di legalità all'interno dell'Istituto di pena.

ART. 2

La Direzione si impegna a garantire l'accesso all'interno dell'Istituto, previa autorizzazione ex artt. 17 o 78 L. n. 354 del 1975 del Magistrato di Sorveglianza competente, al Garante ed ai componenti del suo ufficio i cui nominativi vengono allegati al presente atto. L'accesso in Istituto può avvenire tutti i giorni della settimana compresi i festivi. Nei giorni feriali l'accesso viene garantito dalle ore 08.00 alle ore 19.00, nei giorni festivi dalle ore 08.00 alle ore 12.00.

Nei casi in cui il Garante ed i suoi collaboratori verranno a manifestare l'urgenza di accedere in istituto per incontrare un detenuto, il responsabile della sorveglianza di turno contatterà il Direttore o il funzionario di turno per valutare eventuale autorizzazione verbale urgente. Tale deroga potrà comportare l'accesso fino alle ore 22.00 nei giorni feriali ed alle ore 20.00 nei giorni festivi.

In caso di negato accesso straordinario di cui al comma precedente i due soggetti stipulanti effettueranno entro giorni tre (3) un incontro di verifica.

Il Garante in presenza di specifiche ragioni connesse al suo ufficio si riserva di richiedere l'autorizzazione per una visita all'Istituto ex art. 117 c. 2 D.P.R. n. 230/2000, in funzione di verifica ulteriore rispetto ai colloqui ex art. 17 L. n. 354/75.

Il Direttore si impegna ad inoltrare tali richieste in via di urgenza al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

ART. 3

I collaboratori del Garante sono autorizzati a incontrare e colloquiare con i detenuti nelle apposite sale all'interno dei reparti detentivi.

Il colloquio potrà avvenire sulla base di domanda presentata per il tramite della direzione o anche su attivazione degli stessi collaboratori del Garante.

ART. 4

All'interno di ciascun reparto detentivo il Garante avrà come riferimento per qualsiasi confronto o scambio di notizie o valutazioni sui singoli casi i seguenti operatori:

- a) Direttori di reparto;
- b) Educatore referente di reparto
- c) Ispettore capo reparto

Per le questioni di carattere più complesso e che coinvolgono la generalità dell'Istituto i referenti saranno:

- a) il Direttore dell'Istituto;
- b) il Responsabile dell'Area Trattamento;
- c) il Comandante della Polizia Penitenziaria dell'Istituto.

ART. 5

Il dialogo tra Direzione e Garante sulla materia dei diritti dei detenuti non potrà prescindere per entrambi le parti dal rispetto delle norme sulla tutela del trattamento dei dati personali.

Pertanto, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/2003) le parti non potranno svolgere tra di loro trattamento dei dati sensibili se non previo consenso del detenuto interessato.

ART. 6

Le parti concordano sulla necessità di valorizzare il momento della comunicazione immediata e verbale dei problemi, e per tale motivo utilizzeranno le procedure di contatto ex art. 4. Rimane salva la possibilità per il Garante di interloquire anche in secondo momento con atti formali mirati alla moral suasion.

Nel rispetto della normativa penale e delle norme dell'Ordinamento Penitenziario il Garante, in caso di insorgenza di conflitti o contenziosi che riguardino i detenuti si impegna ad agire prioritariamente contattando la Direzione dell'Istituto per la soluzione del conflitto ed ad informare la Direzione di eventuali successive azioni.

ART. 7

La Direzione dell'Istituto ed il Garante si impegnano a condividere durante l'attività annuale momenti di formazione congiunta dei loro operatori.

Roma, lì 11.05.2006

Il Garante
Avv. Angiolo Marroni

Il Direttore
Dott. Giuseppe Makovec